

DIREZIONE REGIONALE
TOSCANA**CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI
DIAGNOSTICA STRUMENTALE**

tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per la Toscana, codice fiscale 01165400589, partita IVA 0968951004, con sede in Firenze, via delle Porte Nuove 61, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore, dott. Ciro Danieli, di seguito denominato INAIL

e

con sede in _____,
cod. fisc./partita IVA _____, in persona del legale rappresentante
_____, di seguito denominata Struttura
sanitaria,

premesso che

- l'articolo 12 della legge 11 marzo 1988 n. 67 dispone che INAIL provveda direttamente agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale;
- INAIL, in qualità di datore di lavoro, è tenuto a effettuare eventuali approfondimenti diagnostici ritenuti necessari in materia di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- non sono presenti all'interno dei centri sanitari INAIL della Toscana tutte le strumentazioni adeguate a supportare le suddette valutazioni;
- con determina n. 1484 del 27 novembre 2025 è stata autorizzata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di strutture sanitarie disponibili a sottoscrivere nuove convenzioni senza vincolo di esclusività, con oneri a carico di INAIL, per l'erogazione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali in favore degli infortunati sul lavoro, tecnopatici e personale sottoposto a sorveglianza;
- con determina n. 205 del 19/02/2026 è stato approvato l'elenco delle strutture sanitarie con le quali stipulare la convenzione per l'erogazione di accertamenti diagnostici clinico-strumentali

tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni:

a) per gli assistiti e i tecnopatici INAIL

- ecografie
- eco-doppler/eco-color-doppler
- tomografie computerizzate
- risonanze magnetiche
- radiografie
- elettromiografie
- elettroencefalografie
- elettroencefalogrammi
- potenziali evocati
- ortopantomografie
- dentalscan
- esami di laboratorio
- spirometrie
- emogasanalisi
- ecocardiogrammi
- fotopletismografie
- campimetrie
- OCT tomografie ottiche computerizzate
- test di Hess

b) per i dipendenti INAIL

personale esposto a rischi biologici:

- esami ematochimici di routine: emocromo, transaminasi, azotemia, creatinina, colesterolo tot e frazionato, trigliceridi, glicemia;
- markers delle infezioni virali (HbsAg, Anti-HBs, Anti HBc, Anti HCV, Anti HIV)

personale esposto a radiazioni:

- esami ematochimici di routine;
- indici di funzionalità tiroidea (FT3, FT4, TSH);
- ecografia tiroidea.

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare accertamenti ulteriori rispetto a quelli elencati nel tariffario allegato all'Avviso pubblico, per i relativi corrispettivi si farà riferimento al Nomenclatore Tariffario regionale della specialistica ambulatoriale di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1530 del 19/12/2024.

Le prestazioni saranno eseguite da:

- _____, sito in via _____ autorizzata/accreditata con il SSR con DGR n. ____ del _____;
- _____, sito in via _____ autorizzata/accreditata con il SSR con DGR n. ____ del _____;
- _____, sito in via _____ autorizzata/accreditata con il SSR con DGR n. ____ del _____;

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Per le prestazioni di cui alla lettera a) dell'art. 1, INAIL trasmette un'impegnativa alla Struttura sanitaria la quale, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami o dall'urgenza del caso, effettua gli accertamenti richiesti entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Le prenotazioni sono effettuate dal personale sanitario delle Sedi INAIL per telefono, per mail o con modalità stabilite direttamente con la Struttura sanitaria. La Struttura sanitaria effettua la refertazione entro due giorni dall'esecuzione della prestazione e la stessa deve rispondere agli specifici quesiti posti da INAIL, con particolare riferimento alla cronodiagnosi della lesione accertata, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami o dall'urgenza del caso. La refertazione è resa disponibile all'assistito entro tre giorni dall'esame e sarà da quest'ultimo consegnata alla Sede competente.

In caso di ritardo rispetto ai termini indicati, si applicherà una penale calcolata in misura giornaliera pari al 15% del costo delle prestazioni erogate, fatti salvi giustificati motivi che la Struttura sanitaria dovrà rappresentare. INAIL si riserva di risolvere la convenzione in caso di reiterati ritardi contestati in almeno tre occasioni.

Per le prestazioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 la richiesta è effettuata dall'Ufficio del personale.

Nelle trasmissioni dei documenti dovrà sempre essere omissivo, nell'oggetto, il nominativo dell'assistito mentre dovranno essere indicati il numero del caso di infortunio/malattia professionale e il numero dell'impegnativa o, per il personale INAIL, la matricola.

Art. 3 – Corrispettivi delle prestazioni rese

Per i corrispettivi delle prestazioni si fa rinvio al Tariffario (all. 2 all'Avviso pubblico) e al Nomenclatore Tariffario regionale della specialistica ambulatoriale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 19/12/2024 per gli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari. Qualora, nel periodo di vigenza della presente convenzione, dovesse intervenire una variazione delle tariffe regionali, si procederà alla stipula di un atto integrativo per l'adeguamento delle tariffe con la decorrenza prevista dalla normativa. Ciascuna impegnativa è emessa da INAIL con indicazione della finalità dell'accertamento diagnostico richiesto:

- in caso di accertamento ai fini medico-legali, il corrispettivo è soggetto a IVA (aliquota del 22%);
- in caso di accertamento a fini relativi alla sorveglianza sanitaria, il corrispettivo è esente da IVA.

Art. 4 – Fatturazione elettronica

La Struttura sanitaria emette fattura in formato elettronico per il tramite del sistema di interscambio (SDI). La fattura deve essere emessa con cadenza mensile e con indicazione delle prestazioni eseguite specificando i codici, le voci e gli importi previsti nel Tariffario allegato all'Avviso pubblico. A titolo di regolare esecuzione, la Struttura sanitaria trasmette via pec alla Sede competente l'impegnativa datata e sottoscritta dalla Struttura stessa e da ciascun assistito corredata degli eventuali allegati e con indicazione della fattura di riferimento.

Nelle fatture devono essere indicati esclusivamente, per il personale INAIL, la matricola o, per gli assistiti, il numero del caso d'infortunio/malattia professionale e il numero dell'impegnativa senza alcun riferimento al nome o ad altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa a una determinata persona fisica.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolarità contributiva della Struttura sanitaria, è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse mediante bonifico bancario o postale con accredito sul conto corrente indicato di seguito:

codice Iban _____

La Struttura sanitaria si impegna a dare tempestiva comunicazione a INAIL di ogni variazione delle coordinate bancarie indicate nella presente convenzione.

I pagamenti di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008 n. 40 (regolamento di attuazione) come modificato dall'art. 1, commi 986 – 989 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) salvo diverse disposizioni normative.

Il pagamento dell'IVA è sottoposto al regime dello "Split payment" e, ai fini dell'assolvimento di tale obbligo, la Società, in sede di emissione della fattura elettronica, deve riportare nel campo "esigibilità IVA" il carattere "S".

Art. 5 – Durata

La presente convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione, avrà scadenza il 31 dicembre 2029 e non potrà essere rinnovata tacitamente.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti, che vengano comunque completate le prestazioni autorizzate, avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto, salvo diverso avviso di INAIL.

Le parti concordano che, in corso di vigenza, eventuali integrazioni o modifiche dei contenuti della presente convenzione debbano essere sottoscritte da entrambe.

Art. 6 – Risoluzione

In caso di venir meno in capo alla Struttura sanitaria dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Avviso pubblico e in caso di reiterata irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni, la convenzione si intende risolta di diritto in applicazione dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 7 – Recesso

La Struttura sanitaria può recedere dalla convenzione ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile previa conclusione degli eventuali incarichi affidati. INAIL si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, ferma restando la conclusione degli eventuali incarichi affidati, senza necessità di giustificazioni e dandone preventiva comunicazione alla Struttura sanitaria a mezzo pec.

La Struttura sanitaria avrà diritto unicamente al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli incarichi conclusi, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 8 – Consenso informato al trattamento

La Struttura sanitaria, prima di procedere all'esecuzione della prestazione richiesta, accerta l'identità dell'assicurato mediante un documento di riconoscimento in corso di validità e acquisisce dall'utente il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato agli accertamenti sanitari.

Art. 9 – Obblighi di trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

La Struttura sanitaria risponde dell'operato nei confronti di INAIL e di terzi anche per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili acquisiti in occasione dell'erogazione delle prestazioni.

INAIL è, in tal senso, il Titolare del trattamento dei dati, mentre la Struttura sanitaria, in qualità di Responsabile del trattamento stesso, è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

La Struttura sanitaria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.

La Struttura sanitaria garantisce, in ogni tempo, INAIL contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, alle norme contrattuali o a qualsiasi vincolo di legge.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, INAIL ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, salvo il risarcimento dei danni.

Art. 10 – Responsabilità e manleva

La Struttura sanitaria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni a terzi cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi soggetti e si obbliga a mantenere attiva la polizza assicurativa n. _____ per tutta la durata della convenzione presentando, a cadenza annuale, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Struttura sanitaria anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi/massimali assicurati.

Art. 11 – Salute e sicurezza sul lavoro

La Struttura sanitaria dichiara e garantisce che nell'ambito della propria organizzazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza e nella gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Art. 12 – Patto d'integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e a evidenziare l'insorgenza o la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, nel rispetto dei principi contenuti nel Patto d'integrità (all. 6 all'Avviso).

Art. 13 – Spese contrattuali e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a esclusivo carico della parte richiedente.

Art. 14 – Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Struttura sanitaria
Il Legale Rappresentante

INAIL
Per il Direttore regionale
Il Dirigente regionale vicario
dott. Mario Papani

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di aver letto e di approvare espressamente e specificatamente le condizioni e le previsioni tutte contenute nel presente atto ed, in particolare, quanto contenuto e convenuto agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6.

La Struttura sanitaria